STATUTO

DELLA SOCIETA'

DEGLI AMATORI E DE' CULTORI

DELLE

BELLE ARTI

IN ROMA

STATUTO

DELLA SOCIETA'

DEGLI AMATORI E DE' CULTORI

DELLE

BELLE ARTI

IN ROMA

ROMA

ANTONIO BOULZALER

MDCCCXXX

STATUTO

DELLA SOCIETA'

DEGLI AMATORI, E DE' CULTORI

DELLE BELLE ARTI

TITOLO I.

DELL' OGGETTO, E TITOLO DELLA SOCIETA'

1. Ad oggetto di promuovere l'utilità, e l' incremento delle arti figlie del disegno, e d' incoraggire quei che le professano, si è formata una Società di Amatori e di Artisti, la quale per mezzo di una continuata esposizione annuale, e di altre opportune discipline ha in mira di far conoscere vie più gli artisti, e le opere loro, e di aprire così agl' ingegni un' arringo di onorevole emulazione.

2. Questa novella istituzione s' intitola - Società degli Amatori, e de' Cultori delle Belle Arti.

3. Essa conta la sua esistenza dal dì 24. Novembre 1829 in cui S. Emnza Rma il Sig. Card. Camerlengo di S. R. C. si degnò approvarla, e accoglierla sotto la valida sua protezione.

TITOLO II.

DEI SOCJ

1. I Socj sono, o Amatori, o Artisti. I primi si distinguono col nome di Socj d'onore, i secondi con quello di Socj Artisti; sarà indifferente che siano nazionali, o esteri.

2. Ogni Socio corrisponde un annua somma non minore di scudi sei, purchè non dichiari di voler somministrare un sussidio maggiore.

3. I Socj hanno il diritto di poter essere nominati alle cariche della Società; del libero ingresso alle Sale dell' esposizione; di poter ivi esibire le loro opere; di poter vendere alla Società quelle che rimanessero invendute; ed hanno nella premiazione tante voci quante sono le azioni già stabilite in scudi sei, per cui si sono obbligati.

4. La prima contribuzione di un Socio novello, qualunque sia il tempo in cui siasi ascritto alla Società, si terrà sempre come pagata al principio dell'anno sociale.

5. Se il Socio non dichiarerà ne' tre ultimi mesi dell' anno sociale, che desidera ritirarsi dalla Società, s'intenderà che voglia in essa continuare per l'anno venturo.

6. L' anno sociale terminerà col chiudersi dell' esposizione, e consumata che sia la premiazione.

7. Quegli Artisti, cui paresse troppo grave il sussidio di scudi sei, potranno pagarne solamente tre, con

che però non acquistino altri diritti, che d'ingresso alle sale, e di potervi esporre le opere loro.

8. Il Presidente indipendentemente dal Consiglio potrà ammettere questi Socj d'ordine secondario: nel caso per altro in cui reputasse non accettabile una di queste domande, dovrà esporre i suoi motivi al Consiglio, il quale ne deciderà colle solite forme.

9. Per essere ricevuto Socio dopo questo primo anno, l'aspirante dovrà essere proposto da due Consiglieri al Presidente, che ne farà la mozione in Consiglio, il quale ne deciderà per mezzo di suffragj segreti.

10. I nomi dei Socj, ed i sussidj che da essi ritrae la Società saranno al cadere di ogni anno pubblicati per mezzo delle stampe.

TITOLO III.

DELL' ESPOSIZIONE

1. La pubblica, e solenne Esposizione sarà di sei mesi; si aprirà al primo Novembre, e durerà tutto il susseguente Aprile; in questo primo anno per altro, stante le angustie del tempo a tutti note, il Consiglio si riserba di prendere quei provedimenti che saranno reputati migliori per assicurare il decoro della Società, e gl' interessi dei Socj.

2. Niun Artista può esibire opere all' Esposizione, se non è membro della Società.

3. Perchè la collocazione delle opere siegua con di-

scernimento , ed equità , il Consiglio nominerà una Deputazione composta di Artisti di tutte le Nazioni , cioè di un Italiano , di un Inglese , di un Francese , di uno della Penisola Spagnola-Portoghese , di un Tedesco , di uno de' Paesi Bassi , e di uno finalmente del Nord. Capo ne sarà il Presidente , e sarà assistita dal Segretario, e sotto Segretario.

4. Disposti, e numerati che siano gli oggetti d' arte , prima che le sale vengano aperte al pubblico , saranno per quattro giorni visitate dai Consiglieri solamente , i quali esamineranno le opere tutte : ad ogni consigliere sarà distribuito un piccolo foglio , in cui dovrà notare nei primi tre giorni i numeri corrispondenti a quelle opere, che a lui paressero non degne dell' onore della pubblica esposizione ; al fine del terzo giorno tutti i Consiglieri dovranno aver depositato nel bussolo comune i loro fogli piegati , e ciò anche nel caso che nulla vi avessero scritto. Nel quarto giorno si procederà alla lettura de' sopra citati fogli ; e siccome ogni numero non esprime che una semplice , e singolar proposizione di un Consigliere , così ad uno ad uno verranno enunciati dal Presidente al Consiglio , onde conoscere la comune opinione , col solito mezzo de' suffragj segreti ; e se mai una qualche opera avesse contro se la maggioranza de' suffragj del Consiglio , in allora il Presidente insinuerà all' Autore di ritirarla, senza che per altro possa essere coartato a farlo.

5. Per ciò che riguarda la convenienza delle opere , in quelle parti che si riferiscono alla morale, ed alla po-

litica, verrà formata una Deputazione composta del Presidente, e di due Socj onorarj Consiglieri, nominati dall' Emo, e Rmo Sig. Card. Camerlengo.

6. In tanto si dichiara che non si permetterà giammai la esposizione di quelle opere che rappresentassero soggetti contrarj alla Religione, ed ai buoni costumi, comunque eseguite con maestria.

7. Le copie saranno per modo di regola escluse dall' esposizione.

8. Un oggetto di arte qualunque, dopo aver figurato in una esposizione, non potrà per modo di regola ricomparire nell' esposizione degli anni avvenire. Sarà nondimeno in facoltà del Consiglio il derogare a questa disposizione, bene inteso che sopravanzi il locale agli oggetti, che per la prima volta si presentano all'esposizione.

9. È in libertà dell'artista proprietario di ritirare l'opera sua dall'esposizione, sempre che vi concorra il permesso del Presidente.

10. Le Sale dell'esposizione rimarranno aperte in tutti i giorni dalle 10. antimeridiane alle 4. pomeridiane, eccetto il lunedì che si destina alla polizia del locale; nei giorni festivi rimarranno chiuse in tutte le ore, in cui vengono celebrati i divini officj, per cui saranno aperte soltanto dal mezzo giorno alle tre pomeridiane.

11. Il sotto Segretario, sotto la direzione del Segretario del Consiglio è incaricato di formare un esatto Catalogo delle opere che si ricevono all' esposizione, e che quindi sarà stampato a pubblica comodità, i soli Socj ne riceveranno una copia gratuitàmente.

12. I non Socj che visitar volessero l'esposizione pagheranno un paolo a titolo d'ingresso.

TITOLO IV.

DEL CONSIGLIO, DELLE CARICHE, E DELLE ADUNANZE.

1. La Società ha un Consiglio composto di trenta Socj, cioè quindici artisti, e quindici onorarj, il quale viene costituito dall' adunanza generale.

2. Tutte le Cariche, le Comissioni, o Deputazioni sì stabili, che straordinarie debbono dal Consiglio essere elette fra Socj Consiglieri.

3. La nomina de' Consiglieri, di tutte le cariche, e degl' impiegati non avrà validità, che dopo ottenuta la superiore approvazione dall'Emo, e Rmo Sig. Card. Camerlengo di S. R. C.

4. Al Consiglio spetta l'accettare i nuovi Socj, il deliberare su tutti gl' interessi della Società, e il nominare gl' impiegati.

5. Quando le proposizioni contengono la dimanda di una deroga, o di una modificazione delle massime già ricevute nello Statuto, dopo che il Consiglio l'avrà discussa, ed accolta, farà d' uopo convocare l' adunanza generale perchè l' atto consigliare riceva la sua sanzione.

6. Le Cariche non durano che un solo anno, possono però i Consiglieri essere confermati dall' adunanza generale; come il Presidente, il vice Presidente, il Segre-

tario del Consiglio, il Tesoriere, e le altre speciali Commissioni possono essere confermate dal consiglio medesimo, sempre che si proceda all' esperimento de' suffragj segreti.

7. Per rendere più esatte ed insieme spedite l' elezioni si terrà il metodo di consegnare a ciascuno degli Elettori un foglio, in cui siano descritti i nomi delle antiche cariche; cosicchè altro non debba farsi, che scrivere in seguito del nome dell' antico funzionario, quello del nuovo, che si vorrebbe surrogare, o lasciarlo intatto in caso di conferma.

8. Il Consiglio si aduna ordinariamente la prima Domenica di ciascun mese.

9. Perchè una risoluzione Consigliare sia legale è necessario, che siano presenti dodici Consiglieri, compreso il Presidente, o il vice Presidente, ed il Segretario, che ottenga la maggioranza dei voti, e che le volontà siano espresse per mezzo di suffragj segreti.

10. Le adunanze generali ordinarie sono per ora stabilite in tre per ogni anno; una per il rendiconto dell'amministrazione, una seconda per la rinnovazione del Consiglio; ed una terza finalmente per dimostrare alla Società, che tutto è stato fatto in conformità dello Statuto, e per dar luogo alla premiazione.

11. Qualunque risoluzione del consiglio, o dell'adunanza generale concernente lo Statuto, non avrà forza di legge, se non se dopo ottenuta la superiore approvazione di Sua Emnza Rma il Sig. Card. Camerlengo di S. R. C.

12. Perchè un'adunanza generale sia legale è necessario che siano presenti oltre il Presidente, o vice Presidente, ed il Segretario del Consiglio, almeno ventiquattro Socj, e che tutti quelli che sono in Roma siano stati invitati.

13. Il Presidente ha il primo posto d'onore, ha solo il diritto di far proposizioni al Consiglio, a lui devono essere dirette nelle discussioni tutte le osservazioni dei Socj, o Consiglieri, può solo intimare le adunanze straordinarie, è sempre membro di tutte le commissioni e deputazioni, in caso di parità il suo voto è decisivo, può adottare in via di urgenza quei temperamenti, che reputerà di assoluta necessità, de' quali però dovrà render conto al Consiglio nella prima adunanza: la sua firma unita a quella del Segretario del Consiglio è la firma legale della Società; a lui i Socj ed i Consiglieri presenteranno in iscritto le proposizioni, che desiderano discusse in Consiglio, a cui il Presidente dovrà in ogni caso presentarle.

14. Il vice Presidente è destinato a rappresentare in tutto il Presidente, che per assenza, o altro legittimo impedimento non potesse prestare l'opera sua alle cose sociali, e presiedere alle adunanze.

15. Al Segretario del Consiglio viene specialmente raccomandata la sorveglianza di tutto ciò, che appartiene alla Segreteria della Società; a questa carica si avrà riguardo di prescegliere un socio Artista

TITOLO V.

DEGL' IMPIEGATI

1. Non potendosi pretendere, che il Segretario del Consiglio, dedichi un tempo necessariamente lungo ai faticosi particolari, che si riferiscono alla Segretaria della Società, gli si è dato un Sostituto col nome di sotto Segretario, a cui dovrà assegnarsi un annuo onorario.

2. Il sotto segretario assiste alle adunanze, e sotto la sorveglianza del Segretario del Consiglio ne redige i verbali; è incaricato della corripondenza della Società; presta la sua assistenza a tutte le commissioni sì ordinarie, che straordinarie; tiene l' Albo dei Socj; da lui si estendono tutti gli atti sociali e si spediscono gl' inviti per le adunanze.

3. Il Computista Esattore esercita il suo ufficio mediante un annuo assegno, sotto l'immediata dipendenza del Tesoriere, e del Comitato di economia.

4. Il Custode, ossia bidello è un salariato, cui si affida la custodia delle Sale di esposizione; è responsabile inoltre della loro nettezza; presta l' officio di bidello nelle adunanze, e reca gl' inviti a cui sono diretti.

TITOLO VI.

DELLA COMMISSIONE DI ECONOMIA

1. Questa Commissione si compone del Presidente, del Tesoriere, del Segretario del Consiglio, e di due altri Consiglieri.

2. Il Tesoriere prende cura dei danari della Società; unitamente agli altri suoi colleghi propone al Consiglio per la necessaria sanzione uno, o più individui per l'impiego di Computista Esattore; in conformità delle istruzioni del Consiglio forma il preventivo, e quindi il consuntivo sociale, e si occupa di quanto concerne le riscossioni, ed i pagamenti della Società medesima

3. Al cadere di ogni Anno la Commissione presenta al Consiglio il rendiconto, che viene preso ad esame da due Consiglieri sindacatori, espressamente dal Consiglio nominati, e che a lui presentar devono un esatto, e circostanziato rapporto delle loro ispezioni, che sarà quindi reso manifesto nell'adunanza generale.

TITOLO VII.

DELLA PREMIAZIONE

1. Detratte dalla massa comune le spese necessarie per lo stipendio degl' impiegati, per il fitto del Locale ec. la Società a sempre più incoraggire i suoi Socj

artisti, impiegherà le somme che le rimarranno disponibili, in acquistare il maggior numero possibile delle opere di Pittura, e Scultura rimaste invendute, i quali acquisti poi saranno divisi fra i Socj, secondo che la sorte ne deciderà.

2. La Deputazione, di cui nell' articolo terzo, del titolo terzo è parola, è incaricata della scelta, e delle contrattazioni, dipendentemente dal Consiglio.

3. Per ciò che riguarda la seconda parte dell' antecedente articolo, dovrà la Deputazione porsi d'intelligenza colla Commissione di Economia.

4. Perchè il vantaggio, che risulta dalle compre sia diviso quanto più si può, non sarà comprata nel corso di un anno, che una sola opera per ciascun' artista.

5. Avvenendo che la Società non abbia danaro sufficiente per comprare tutte le opere rimaste invendute, e che vengono giudicate degne di compra, la sorte deciderà quali in preferenza debbano fare parte della premiazione. La Deputazione quindi diligentemente esaminate le opere di amendue le facoltà dovrà esporre con motivato parere al Consiglio la scelta fattane, e proporgli insieme secondo la forza delle somme disponibili quelle, che respettivamente possono impiegarsi per ciascuna delle facoltà in ragione composta del numero, e del pregio più diciso, e riconosciuto nelle opere stesse. Perciò determinate in egual misura le somme, di cui può la Società disporre per l' acquisto delle opere di Pittura, e Scultura, saranno queste ripartite in cartelle, di maniera che il valore delle opere descritte in ogni cartella

corrisponda alla somma disponibile. Tutte queste cartelle verranno rinchiuse nei rispettivi bussoli delle due facoltà, e da ognuno ne sarà estratta una che indicherà invariabilmente quali siano le opere da comprarsi.

6. Acquistate che siano le opere, a ciascuna sarà apposto un numero progressivo, che inoltre diligentemente sarà notato insieme al nome dell'Autore, e del soggetto dell'opera nell'esatto catalogo che se ne farà dal sotto Segretario, sotto la direzione del Segretario del Consiglio, e che dev'essere letto, e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio presenti; quindi s' imbussoleranno tutti i nomi dei Socj, ciascuno in ragione del correspettivo sussidio, e nella terza adunanza generale si procederà all' estrazione di tanti nomi, quante sono le opere poste a sorte; a mano a mano che i nomi verranno sortendo, saranno scritti in ordine progressivo corrispondente quello, con cui furono in antecedenza notate le opere, e compilato che sarà dai Segretarj il verbale di quanto si è operato, che pur dovrà esser sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti, ed ottenuta la superiore approvazione dall'Eminenza Sua Reverendissima il Sig. Card. Camerlengo i vincitori potranno asportare le opere, di cui furono dalla fortuna donati.

Firmati: Duca di Corchiano Presidente - Northampton - Filippo Agricola - H. Vernet - Catel - Tommaso Minardi - Mons. de Medici Spada ff. di Segretario della Commissione.

Approvato nella Sessione del Consiglio dei 22. *Gennajo* 1830.

Firmati: Duca di Corchiano Presidente - Tommaso Minardi.

Approvato dall' Adunanza Generale dei 12. *Febraro* 1830.

Firmati: Duca di Corchiano Presidente - Tommaso Minardi.

CAMERLENGATO DI S. R. C.

Essendo stato dalla Società degli Amatori, e dei Cultori delle Belle Arti legittimamente congregata approvato il presente Statuto, compilato dalla Deputazione da lei medesima a tal' uopo destinata, ed essendo stato da Noi maturamente esaminato, e trovato conforme al fine da essa propostosi, e conducente a mantenere il buon ordine, e a promuovere l' incremento delle Belle Arti, Noi per l'autorità del Nostro Officio di Camerlengato di S. R. Chiesa, e specialmente in virtù delle amplissime facoltà compartiteci all' articolo 15. del Chirografo della gl. me. di Pio VII. del 1. Ottobre 1802, veniamo di buon grado ad approvarlo, e munirlo della Nostra Sanzione.

Dato in Camera Apostolica questo dì 13. *Aprile* 1830

P. F. Card. Galleffi Camerlengo di S. R. Chiesa
G. Groppelli Ud.
Il Segretario Generale Coad. del Camerlengato Filippo Tomassini.

Pubblicato il dì 20. *Aprile* 1830. *sotto i Consiglieri*

Duca di Corchiano Presidente - Commendatore Don Carlo Torlonia - Mons. De Medici Spada - S. E. Conte di Lutzow - S. E. Principe Gagarin - Cav. Bunsen - Baron di Malzen - Marchese Northampton - Conte di Shrewsbury - Lord Lovaine - Commendatore Thorwaldsen - Cav. Camuccini - Cav. Vernet - Catel - Senff - Rittig - S. E. Conte de la Ferronays per l'assenza del Sig. Spiro - Bruni - Gibson - Severn - Geddes - Williams - Cav. Sigueira - Minardi - Tenerani - Bassi - Agricola - Durantini - Silvagni - Marchese della Grua.